

**TRIBUNALE ROMA  
(ORDINANZA)**
**25 NOVEMBRE 1995**

GIUDICE DESIGNATO: CASO

 PARTI: BERNARDINI E ALTRI  
(*Avv. Vaccari*)  
RAI  
(*Avv. Pace*)

**Radiotelevisione •  
Concessionaria del servizio  
pubblico • Principio di  
completezza, obiettività e  
imparzialità • Attribuzione  
di un diritto soggettivo alla  
trasmissione di determinate  
notizie • Insussistenza •  
Diritto ad essere informati •  
Insussistenza • Fattispecie •  
Comitato promotore di  
referendum**

*I principi di completezza, obiettività ed imparzialità dell'informazione imposti dalla legge 103/1975 alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo costituiscono criteri vin-*

*colanti per l'esercizio dell'attività di quest'ultima al cui rispetto ogni cittadino può vantare un mero interesse amministrativamente protetto, come quello al buon andamento e correttezza dell'amministrazione, tutelata solo all'interno dell'ordinamento settoriale amministrativo, né dall'art. 21 cost. può farsi discendere un diritto autonomo « ad essere informati » azionabile nei confronti della concessionaria o di altri organi di informazione. Deve pertanto essere respinta per l'assenza di un diritto soggettivo la pretesa di comitati promotori di referendum ad ottenere in via cautelare l'ordine alla RAI di diffondere informazioni in ordine alle loro iniziative.*

**I** l G.I., sciogliendo la riserva che precede, visto il ricorso depositato in data 14 novembre 1995 da Rita Bernardini e altri quindici promotori dei venti referendum abrogativi, il cui annuncio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1995, notificato alla resistente Rai Radiotelevisione Italiana in data 17 novembre 1995;

vista la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla resistente all'udienza del 23 novembre 1995,

ha pronunciato la presente  
ordinanza

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. i ricorrenti, promotori dei venti referendum abrogativi il cui annuncio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1995, premesso che il corretto svolgimento di quella specifica fase del procedimento referendario consistente nella raccolta di cinquecentomila sottoscrizioni di elettori (art. 27 della legge 25 maggio 1970

\* La pronuncia ricalca l'oramai copiosa giurisprudenza in materia: in precedenza v. Pret. Roma 4 aprile 1992 (Codaccons c Rai-TV), in *Giur. cost.*, 1992, 3618 (con nota di T. FROSINI ove altri richiami); Pret. Roma 8 giugno 1990 (Pascazi c. Rai-TV), in *Giur. cost.*, 1990, 1923; Pret. Roma 28 marzo 1986 (Servello c. Rai-TV), in *Giur. it.*, 1987, I, 2, 12 (con nota di A. LAX); App. Roma 19 luglio 1982 (Partito radicale c Rai-TV).

Ma il rinvio alle competenze della Commissione parlamentare di vigilanza si risolve in un sostanziale diniego di giurisdizionalità: v. Cass. 25 novembre 1983, n. 7072 (Calderisi c. Commissione di vigilanza), in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 741 nonché *ivi*, 1985, I, 1, 304 (con nota di L. MONTESANO) e Corte Cost. 25 maggio 1987, n. 194 (Centro Calamandrei c. Rai-TV), in *Foro it.*, 1988, I, 1071 con nota di BRUNELLI e in *Giur. Cost.*, 1987, I, 1436, con nota di P.A. CAPOTOSTI.

n. 352), necessita di una congrua informazione, in ordine all'oggetto dei quesiti depositati, alle modalità previste per la sottoscrizione e all'andamento dell'iniziativa, onde permetterne l'esaurimento nei modi e nei tempi di legge (art. 28 legge cit.), pena la vanificazione dell'iniziativa referendaria stessa, premesso altresì che la resistente, in violazione sia di quanto espressamente previsto dall'art. 1 della legge 14 aprile 1975 n. 103, sia di quanto dichiarato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi (cfr. invito alla Rai dell'Ufficio di Presidenza in data 29 settembre 1995), nonché da numerosi parlamentari (cfr. appello al Presidente della Repubblica in data 3 novembre 1995 firmato da oltre cinquecento parlamentari), aveva ommesso di fornire informazioni sull'iniziativa referendaria, chiedevano al Presidente del Tribunale di Roma e, per esso al giudice delegato alla trattazione del procedimento, di ordinare alla convenuta, con decreto *inaudita altera parte*, o, in subordine, con ordinanza resa in contraddittorio, di diffondere nei notiziari televisivi e radiofonici, nonché, tramite appositi spazi informativi inseriti nelle trasmissioni delle fasce di maggior ascolto, informazioni in ordine all'oggetto dei quesiti referendari depositati, alle modalità previste per la sottoscrizione e all'andamento dell'iniziativa.

All'udienza del 23 novembre 1995, fissata, con provvedimento del G.D: in data 16 novembre 1995, per la comparizione delle parti, si costituiva la resistente, depositando comparsa di costituzione e risposta in cui chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; assumeva, in diritto, la carenza in capo ai ricorrenti della titolarità di un diritto soggettivo perfetto in relazione alla richiesta misura cautelare e, in fatto, il concreto svolgimento di un'ideale opera informativa sull'iniziativa referendaria.

Alla medesima udienza, i procuratori delle parti esponevano le rispettive tesi e veniva personalmente ascoltato uno dei ricorrenti, On. Marco Pannella.

Deve preliminarmente riconoscersi la capacità ad agire in giudizio dei promotori del referendum, non già singolarmente intesi ma nella veste organica ed unitaria dei c.d. comitato promotore, ente esponenziale di un gruppo eli elettori accomunati dalla convergenza sulla scelta politica di modificare il preesistente assetto normativo (artt. 19 e 52 legge cit.), cui sono collegati da un rapporto di rappresentanza istituzionale (Corte Cost. 23 maggio 1978 n. 69).

In ordine alla rappresentanza processuale del comitato, la stessa non può essere attribuita né ad un presidente o ad altro organo rappresentativo, attesa la mancata previsione di una tale figura nell'art. 19 della legge citata, né alla totalità dei promotori, per il carattere unitario del comitato, bensì ad un gruppo di promotori non inferiore a tre, quanti sono previsti dall'art. 28 legge cit. per il deposito, in rappresentanza del comitato, dei fogli contenenti le firme e i certificati elettorali dei sottoscrittori, presso la cancelleria della Corte di Cassazione (Pret. Roma, 11 maggio 1981).

Nel merito, il ricorso non merita accoglimento.

Preliminare all'esame della sommaria verosimiglianza circa la sussistenza in concreto del diritto di cui si chiede la tutela, in cui consiste appunto il *fumus boni juris* che, con il *periculum in mora*, è presupposto per l'emissione del richiesto provvedimento cautelare, è l'individuazione in astratto del diritto soggettivo azionato: il diritto all'ottenimento da parte della resistente di informazioni e alla diffusione delle stesse.

L'esistenza di un tale diritto non emerge dall'esame dell'art. 1 della legge 6 agosto 1990 n. 223 che, come anche la legge 14 aprile 1975 n. 103, pone a base del sistema radiotelevisivo pubblico « il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione ».

Pertanto, la diffusione dei programmi via etere da parte dello Stato, esercitato in regime di concessione dalla società resistente (art. 3 legge cit.), seppure non più in regime di monopolio, costituisce comunque servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale volto a fornire « un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata » dando voce « a tutte o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società, onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del paese, secondo i canoni del pluralismo interno » (Corte Cost. 14 luglio 1988 n. 826; Corte Cost. 1° luglio 1974 n. 225).

La natura di società di interesse nazionale attribuita alla resistente si giustifica nel perseguimento di finalità collettive ed interessi generali, facenti capo all'interno corpo sociale.

Dal perseguimento degli interessi della collettività e non già di quelli di specifici utenti deriva l'impossibilità di individuare una situazione giuridica soggettiva qualificabile come diritto soggettivo (Cass. 16 gennaio 1975 n. 164; App. Roma 19 luglio 1982; Trib. Roma 8 luglio 1878; Pret. Roma 3 settembre 1984; Pret. Roma 10 giugno 1986; Pret. Roma 28 marzo 1986; Pret. Lav. Roma 9 gennaio 1982; Pret. Lav. Roma 21 luglio 1981; Pret. Roma 15 giugno 1977; Pret. Roma 12 novembre 1976; Pret. Roma 11 giugno 1976), non potendosi individuare un soggetto specifico che non solo abbia, in relazione all'attività radiotelevisiva, una posizione differenziata e qualificata ma goda anche di una tutela piena e immediata all'ottenimento da parte della resistente della trasmissione e diffusione di determinate informazioni.

Il rispetto dei predetti principi di completezza, obiettività e imparzialità dell'informazione costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio dell'attività della resistente, al cui rispetto ogni cittadino può vantare un mero interesse amministrativamente protetto, come quello al buon andamento e correttezza dell'amministrazione, normalmente tutelato solo all'interno dell'ordinamento settoriale amministrativo.

La legge 103 del 1975 ha affidato al Parlamento, tramite la Commissione parlamentare di vigilanza, il compito di verificare, su un piano politico e pertanto insindacabile dal potere giudiziario, l'effettivo perseguimento da parte della resistente delle citate finalità pubbliche.

Lo Stato, in quanto concedente del servizio radiotelevisivo e dunque controparte della resistente nel rapporto di concessione è l'unico legittimato, tramite le sue articolazioni, a chiedere il rispetto dei predetti principi e l'ottemperanza della resistente agli inviti del Parlamento nonché della stessa Commissione di vigilanza, che si assume essere stati disattesi.

L'esistenza di un tale diritto soggettivo non può neanche farsi derivare dall'esame dell'art. 21 della Costituzione.

Il c.d. diritto ad essere informati non costituisce un diritto autonomo, azionabile nei confronti della ricorrente o comunque di altri organi di informazione, bensì una « situazione soggettiva derivata e correlata al diritto di libera manifestazione del pensiero » (Pret. Roma 4 aprile 1992), atteso che la libera manifestazione del pensiero di tutti i cittadini garanti-

sce la completezza dell'informazione e la più ampia diffusione delle notizie e delle idee.

Nessun rilievo può infine attribuirsi in questo contesto alla pacifica posizione differenziata riconosciuta ai promotori del referendum dalla legge 352 del 1970.

Le posizioni giuridiche soggettive derivanti ai ricorrenti da tale riconoscimento, comprendenti non solo diritti soggettivi ma anche rilevanti attribuzioni costituzionali, sono solo quelle intrinsecamente connesse all'esercizio dell'attività referendaria.

Tra queste non si può ricomprendere la pretesa diffusione di determinate informazioni da parte della ricorrente, mero ausilio per la migliore riuscita dell'iniziativa referendaria ma non elemento costitutivo del relativo procedimento.

L'assenza di un diritto soggettivo dei ricorrenti all'ottenimento da parte della resistente di informazioni e alla diffusione delle stesse, comporta il rigetto del ricorso.

Attesa la particolare complessità della materia del contendere, appare equo compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* come in atti proposto; compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.